



LE SOCIETÀ BENEFIT (PARTE III) QUALIFICAZIONE GIURIDICA E SPUNTI INNOVATIVI

Cristina Bauco, Giovanni Castellani, Dario De Rossi, Lorenzo Magrassi*

ABSTRACT

Il nuovo approfondimento dedicato alla Società Benefit si sofferma in particolare sull'analisi della disciplina descritta nei commi 376 – 384 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Più in particolare, lo studio mette in risalto come dall' esame della normativa e dal raffronto anche con l'esperienza Nordamericana da cui ha tratto ispirazione il nostro legislatore, la Società Benefit non sia un tipo societario a sé bensì una società, riconducibile alle tradizionali categorie, che persegue oltre allo scopo di lucro quello di beneficio comune.

La qualificazione giuridica della Società Benefit ha reso necessario l'esame delle previsioni dedicate alle clausole dell'oggetto sociale relative alla finalità specifiche di beneficio comune, delle disposizioni dettate in punto di obblighi, adempimenti e correlate responsabilità dell'organo di amministrazione e del soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Il documento, infine, contiene un esame ragionato delle previsioni applicabili alle Società Benefit costituite come start - up innovative.

BENEFIT CORPORATIONS. LEGAL CLASSIFICATION AND INNOVATIVE ISSUES*

ABSTRACT

This paper focusing on Benefit Corporations analyses the provisions of Law 208 of 28 December 2015, para.376-384.

The paper examines the regulation and makes a comparison with the North American experience, which influenced the Italian lawgiver. Based on this analysis, this paper concludes that the Benefit Corporation is not a new type of corporation, but it is a corporation that can be included in one of the traditional categories, and that is intended to produce not only profit but also public benefits.

The legal classification of the Benefit Corporation required an examination of the provisions concerning the terms of the corporate purpose related to public benefit and of the provisions concerning obligations, fulfillments and related responsibilities of the board of directors and of those who are entrusted with functions and tasks aiming at achieving the public benefit purpose.

The paper also thoroughly examines the provisions applicable to innovative start-ups that are, at the same time, benefit corporations.

* Traduzione a cura dell'Ufficio traduzioni CNDCEC

Sommario: 1. La disciplina. – 2. La qualificazione giuridica della Società Benefit. – 3. L’oggetto sociale della Società Benefit. Costituzione della società e vicende evolutive in SB. – 4. La gestione della Società Benefit. – 5. Il responsabile. – 6. La relazione. – 7. Le Società Benefit, Startup Innovative e PMI Innovative.

1. La disciplina

Le Società Benefit sono state introdotte nel nostro ordinamento dai commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.), in vigore dal 1° gennaio 2016.

La disciplina generale di tale tipologia di enti era delineata nel disegno di legge (AS. 1882) presentato su iniziativa del senatore Mauro Del Barba e comunicato alla presidenza del Senato il 17 aprile 2015; successivamente, il 23 settembre dello stesso anno, un’analoga proposta di legge (AC. 3321) veniva presentata alla Camera dalla deputata Silvia Fregolent e assegnata alla II Commissione Giustizia. La disciplina è stata poi recepita, appunto, in un insieme di nove commi (dal 376 al 384) della legge di stabilità n. 208/2015.

In sintesi, una Società Benefit è una società appartenente alle tradizionali categorie delle società di capitali, di persone o delle cooperative con precisi obblighi sotto i profili dell’operatività, della trasparenza e della pubblicità. In particolare, sotto il profilo giuridico, essa non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica (essendo comunque soggetta alla disciplina del modello civilistico di riferimento); piuttosto, la destinazione dell’attività alla finalità di beneficio comune sembra comportare la “codificazione” di una qualifica per l’ente societario.

I commi inerenti alle Società Benefit inclusi nella legge di stabilità 2016 non sembrano possedere una struttura realmente armonica né un’articolazione propriamente (co)ordinata;¹ circostanze che derivano, certamente, anche dallo strumento legislativo di cui ci si è avvalsi (ma si legga anche: dall’occasione che si è sfruttata) per inserirne le relative disposizioni nel nostro ordinamento; nondimeno, a scopi illustrativi, è possibile raggruppare tali disposizioni in funzione di tre ambiti di incidenza: operatività, trasparenza e pubblicità.

Sotto il profilo operativo, la caratteristica peculiare delle Società Benefit si evince dalla lettura combinata dei commi 376 e 378, lettera a), che subordina l’acquisizione di tale qualifica al perseguimento di “una o più finalità di beneficio comune” in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, “nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili”, beneficio identificato in “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti

¹ I commi in oggetto sono già stati sinteticamente illustrati nel nostro documento FNC, “Le Società Benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment”, 15 maggio, 2016, a cura di G. Castellani, D. De Rossi, A. Rampa.

negativi” nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati nell’alveo dei propri stakeholder in senso lato.

Sempre da questo punto di vista, poi, il comma 376 - invero in modo alquanto generico - rimarca che sostenibilità e trasparenza debbano costituire modalità operative dell’attività delle società benefit, mentre un aspetto sostanziale (e molto più specifico) emerge invece dalla lettura combinata dei commi 377 e 380, in cui si ribadisce che gestione e amministrazione debbano essere volte a bilanciare interesse dei soci, perseguimento delle finalità di beneficio comune e interesse degli stakeholder (n.d.r.: rispetto ai quali l’attività possa generare impatti), conformemente a quanto previsto dallo statuto.

Nell’ottica della trasparenza si pongono le previsioni dedicate ai requisiti dell’atto costitutivo. La legge prevede che la Società Benefit debba “indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.” (comma 379); disposizione analoga è prevista per le modifiche del contratto sociale laddove la legge impone che le società determinate a perseguire anche finalità di beneficio comune siano “tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società” e laddove la legge impone che tali modifiche debbano essere depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto delle disposizioni vigenti (in tema di modificazioni del contratto sociale, dell’atto costitutivo e di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto) per ciascun tipo di società.

Sempre riconducibile al profilo della trasparenza sembra essere la previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 379 dove si concede alla Società Benefit di aggiungere nella denominazione sociale la locuzione “Società benefit” o l’acronimo SB, utilizzando tale denominazione composita nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazione verso i terzi.

Sempre nell’ottica di una gestione trasparente, il comma 382 prevede altresì l’obbligo per le Società Benefit di redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio, in cui vanno rendicontati obiettivi, modalità e attività volte al perseguimento del beneficio comune, delineandone poi con maggior dettaglio agli aspetti descrittivi dei contenuti, la valutazione degli impatti generati, le aree oggetto di valutazione (con ulteriore rimando, rispettivamente, agli allegati 4 e 5 della stessa legge di stabilità) e gli obiettivi strategici per l’esercizio seguente, prevedendo altresì l’obbligo della pubblicazione di tale relazione nel sito aziendale, ove esistente.

Infine, la valenza strumentale della relazione annuale è anche rimarcata dalla previsione di cui al comma 384, la quale, con riguardo alle funzioni di controllo, estende esplicitamente al (non) perseguimento delle finalità di beneficio comune l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (d.lgs. n. 145/2007, “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva

2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”) e di processi d’acquisto e consumo per la tutela dei consumatori e degli utenti (d.lgs. n. 206/2005, “Codice del consumo”), cui sono peraltro già sottoposte tutte le tipologie societarie idonee a divenire Società Benefit, in quanto soggetti che agiscono “nel quadro della (n.d.r.; loro) attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” e diffondano, in qualsiasi modo, qualsiasi forma di messaggio nell’esercizio di quell’attività.

Prima di approfondire, nei paragrafi seguenti, i contenuti delle norme e di esaminarne gli aspetti correlati, si rende necessario ripercorrere alcune brevi osservazioni generali generate dalla prima interpretazione della legge n. 208/2015.

L’Italia è il primo Paese dell’Unione europea ad aver previsto nel proprio diritto societario questa nuova qualifica, che, come avremo modo di dire nel prosieguo, utilizzando forme societarie esistenti (le società di persone, le società di capitali e le società cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile), si sovrappone a quelle originariamente descritte nella denominazione sociale. Peraltro, la genericità delle attuali disposizioni non consente di definire con precisione taluni contorni giuridici e molteplici contenuti sostanziali di questa nuova “tipologia” aziendale, la cui normativa, ad oggi, non prevede alcun particolare beneficio (sgravi contributivi o agevolazioni fiscali) o deroga esplicita all’ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal codice civile e/o da altre disposizioni normative. Il comma 379 precisa, infatti, soltanto che la Società Benefit “può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”. Al momento, quindi, la norma prevede solo una sorta di “attribuzione reputazionale”, cui, presumibilmente, il legislatore potrà/vorrà associare in futuro ulteriori benefici a favore degli enti che assumano la qualifica di Società Benefit.

Al conseguimento dello scopo lucrativo (o mutualistico), il modello economico della Società Benefit affianca il perseguimento di uno o più scopi sociali e/o di pubblica utilità. Questa nuova tipologia di enti, quindi, mentre per un verso risulta diversa rispetto a quasi ogni altra tipologia di enti del Terzo settore, per altro verso, si avvicina all’impresa sociale². Per questo motivo quindi, almeno in linea di principio, nel perseguimento delle proprie finalità volte al beneficio comune, tali società non dovrebbero aver bisogno di svolgere attività di fundraising e/o di impostare la propria strategia gestionale in funzione dell’ottenimento di altre erogazioni liberali, nella misura in cui il perseguimento del beneficio comune sia connesso ovvero

² In proposito degna di nota è la circostanza per cui il divieto di distribuzione degli utili previsto nel d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", sarà oggetto di sostanziali modifiche in virtù di quanto previsto dalla recente legge delega per la riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n. 106, "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale").

implicito allo svolgimento dell'attività aziendale. E tuttavia, tra i vari limiti rinvenibili nella disciplina appena descritta, sarebbe plausibile chiedersi se la massimizzazione del profitto, comunque identificabile quale obiettivo primario di tali società, non si possa eventualmente configurare come parametro prioritario nei processi organizzativi e gestionali, ostacolando la creazione di valore di lungo periodo (e quindi la sostenibilità operativa, economica e sociale, di cui al comma 376) nei confronti degli stakeholder primari dell'organizzazione.

Ulteriori criticità rilevabili riguardano poi l'interpretazione delle locuzioni "beneficio comune" e "valutazione dell'impatto generato", ancorché sia evidente e apprezzabile la *ratio* per cui sono utilizzate. Riguardo alla prima locuzione, "beneficio comune" - esplicitata nel comma 378 -, non potendosi che valutare, quest'ultimo, in rapporto a una o più categorie di stakeholder, il relativo rimando al comma 376 nulla dice con riguardo a processi volti all'individuazione della rilevanza dei medesimi e/o a principi di materialità tramite i quali identificarne il peso relativo in rapporto alla situazione aziendale e appunto, alla generazione del beneficio. Con riguardo alla seconda locuzione, "valutazione dell'impatto (n.d.r.: outcome) generato" (in termini di beneficio comune su una o più categorie di stakeholder) - di cui ai commi 378, lettera c), e 382 - da includere nella relazione annuale da allegare al bilancio, esiste ampia e controversa letteratura che ne evidenzia le difficoltà (quando non l'impossibilità) - diversamente dalla valutazione dei "risultati" (output) - di procedervi laddove finalizzata, come nel caso di specie, alla stima, alla quantificazione, all'analisi e all'interpretazione di fattori/aspetti sociali e ambientali, solitamente non osservabili in modo adeguato se non su un arco temporale di medio-lungo termine.

D'altra parte, la previsione di una rendicontazione annuale "di sostenibilità" rappresenta senza dubbio un passo cruciale nel percorso di crescita del sistema economico e sociale verso una comunicazione trasparente, i cui benefici non si esauriscono in una disclosure finalizzata esclusivamente alla consapevole fruizione da parte del pubblico (clienti, consumatori, beneficiari diretti), ma si estendono alla possibilità di disporre di strumenti mediante i quali, da un lato, gli organi direttivi possono sviluppare i processi aziendali nella prospettiva dell'aumento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità organizzativa e produttiva delle organizzazioni che gestiscono e, dall'altro, gli stakeholder possono esercitare con crescente legittimazione e incisività le proprie funzioni di controllo; e ciò in linea con l'approccio europeo e nazionale in tema di rendicontazione non finanziaria, i cui obblighi sono ad oggi estesi verso una platea di imprese ed enti non profit via via più ampia³.

³ Si veda, per le prime, il d.lgs. n. 254/2016 di recepimento della direttiva di disclosure non finanziaria e, per i secondi, la già citata legge n. 106/2016 di riforma del Terzo settore.

2. La qualificazione giuridica della Società Benefit

L'esame della normativa e il raffronto anche con l'esperienza nordamericana, da cui ha tratto ispirazione il nostro legislatore, mette in evidenza come la Società Benefit non sia un tipo societario a sé, bensì una società riconducibile alle tradizionali categorie civilistiche che persegue oltre allo scopo di lucro quello di beneficio comune.

Come prevede il comma 377 della legge n. 208/2015 le finalità di beneficio comune possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titolo V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina⁴, vale a dire per tramite di società personali, di capitali o di società cooperative.

Conseguentemente anche le disposizioni di cui al comma 376 della legge n. 208/2015 dovranno essere recuperate negli statuti in conformità alla regola enunciata nel comma 377. Le specifiche indicazioni contenute nel comma 376 – che, come già accennato, descrivono la Società Benefit come società che nell'esercizio di attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente - andranno necessariamente adattate al tipo societario prescelto, con evidenti diversità nella predisposizione dello statuto⁵. Ai fini classificatori, i detti requisiti sembrano essere richiesti congiuntamente, nel senso che, da un lato, l'assenza della finalità di beneficio comune fa sì che la società non possa essere connotata come Società Benefit e che, dall'altro lato, una gestione non rispettosa dei criteri sopra individuati possa esporre la società ai rilievi della Autorità garante per pubblicità ingannevole ai sensi del d.lgs. n. 145/2007 ovvero per pratiche commerciali scorrette ai sensi del d.lgs. n. 206/2005.

Del pari, anche le indicazioni contenute nei successivi commi della legge n. 208/2015 andranno ad aggiungersi alla disciplina codicistica - e di settore - di riferimento⁶. Quanto a informazioni specifiche e aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, la Società Benefit, come stabilisce il comma 379 della legge n. 208/2015, potrà introdurre accanto alla denominazione (o alla ragione sociale) sociale le parole "Società benefit" o l'abbreviazione "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni rivolte ai terzi.

L'integrazione nella denominazione sociale sembra essere diretta esplicitazione del generale criterio della trasparenza a cui la gestione della società deve essere improntata proprio al fine

⁴ Il che comporterà l'adozione delle regole legali proprie del tipo prescelto.

⁵ Nella cooperativa società benefit, ad esempio, quanto al diritto degli utili cui accenna il comma 376, occorrerà ricorrere alla peculiare disciplina in punto di distribuzione degli utili e formazione delle riserve.

⁶ D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2016, I, 44, per il quale la nuova disciplina non prevede espresse deroghe alla disciplina del diritto societario come contenuta nell'ordinamento ma si limita ad introdurre requisiti ulteriori.

del raggiungimento della finalità di beneficio comune⁷ verso i soci, verso le differenti categorie di soggetti rispetto ai quali l'attività della società può avere impatto e verso i terzi in generale eventualmente interessati alle vicende aziendali. Per tal motivo, potrebbe ritenersi (sempre) opportuno l'inserimento dell'acronimo SB o della locuzione "Società benefit" nella denominazione o nella ragione sociale, in considerazione anche dei precedenti legislativi che negli ultimi anni hanno disciplinato materie affini ovvero modelli destinati all'esercizio di particolari attività economiche⁸, pur con l'utilizzo dei tipi societari già esistenti nell'ordinamento.

Un'opportuna formulazione della denominazione sociale, infatti, avvalorata la ricostruzione della qualificazione della Società Benefit come ente rivolto al perseguimento dello scopo lucrativo (o mutualistico), e di uno scopo aggiuntivo, quale è lo scopo di beneficio comune⁹, che vincola e destina l'attività di amministrazione, come peraltro sopra precisato.

In definitiva, nelle previsioni di cui al comma 376 della legge n. 208/2015 è racchiuso il c.d. scopo – fine della società, ravvisabile nella produzione e nella divisione degli utili (ovvero nello scopo mutualistico), e nel perseguimento del beneficio comune; nell'ultimo periodo del comma 377 sono individuati i tipi societari caratterizzanti la struttura organizzativa da utilizzare per perseguirlo¹⁰.

3. L'oggetto sociale della Società Benefit. Costituzione della società e vicende evolutive in SB

Il comma 379 della legge n. 208/2015 stabilisce che la Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Il richiamo alle previsioni del codice civile – e per quanto sopra detto, alla legislazione speciale - deve intendersi, logicamente all'individuazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale. Il comma 377, primo periodo, della legge n. 208/2015 precisa che le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della Società Benefit stabilendo, al contempo, che tali finalità sono perseguite per tramite di una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei

⁷ Come prevede il comma 376 legge n. 208/2015.

⁸ Con mero intento ricognitivo, si pensi all'art.7 del d.lgs. n. 155/2006 in punto di denominazione di impresa sociale; l'art. 10, comma 5, della legge n. 183/2011, in punto di denominazione della società tra professionisti.

⁹ Come recita il comma 378 della legge n. 208/2015 per beneficio comune si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione di effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376. Queste ultime sono individuate in: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

¹⁰ Del resto la dottrina, partendo dalla considerazione che lo scopo di lucro ha perso negli anni la valenza tipica di elemento caratterizzante l'attività di impresa, ritiene sufficiente quale elemento qualificante quest'ultima l'economicità della gestione. In tal senso, P. MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in AGE, 2014, I, 46. Sulla nuova concezione dell'impresa e sul ruolo secondario dello scopo lucrativo rispetto all'organizzazione, già F. DI SABATO, *I fini sociali dell'impresa etica*, in Riv. Soc., 2006, 633.

soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto (stakeholder). Come anticipato, la definizione di beneficio comune è fornita dal comma 378 della legge n. 208/2015 dove viene previsto che per esso si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie indicate nel comma 376. Tali categorie sono individuate nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell'ambiente, nei beni ed attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse. La relazione illustrativa del disegno di legge AS n. 1882¹¹ puntualizza in proposito che le Società Benefit, *"... nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive e che si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale ..."*.

Emerge con una certa evidenza che le categorie su cui la gestione volta al beneficio comune può avere impatto, ricomprendono differenti tipologie di soggetti. Da un lato, infatti, si pongono i soggetti individuati dal legislatore nel comma 376 con un criterio di generale elencazione¹²; dall'altro lato, si pongono i soggetti individuati come portatori - altri rispetto a quelli specificamente individuati dal comma 376 - di interesse¹³ che il legislatore ha inteso volutamente differenziare da persone, enti, comunità, territori e beni.

Accanto alle categorie specifiche, il comma 378 individua, infatti, la categoria rappresentata dagli "altri portatori di interesse" precisando che essa è formata dal soggetto o dai gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile¹⁴. Si tratta, a

¹¹Recante "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune".

¹² Trattasi di elencazione meramente esemplificativa e per nulla esaustiva.

¹³ Tutti i soggetti ricompresi nelle categorie di cui al comma 376 sono portatori di interessi "comuni" sottesi alla categoria di appartenenza.

¹⁴ Sulla visione pluralista della gestione dell'impresa diretta alla tutela di interessi differenti da quelli dei soci e sulla ricomprensione nell'oggetto sociale di attività differenti da quella economica e dirette a correggere, ad esempio, profili di negatività eventualmente presenti nelle esternalità ambientali, già M. BIANCA, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, Milano 2008, 166 e ss., il quale sottolinea come il mercato tende a preferire le imprese che adottino o promuovano politiche correttamente volte al risparmio dell'ambiente o quantomeno di ausilio di comunità direttamente pregiudicate dall'impresa. Tali attività, pur essendo differenti da quelle economiche, rientrando nell'oggetto sociale, non dovrebbero ritenersi puramente filantropiche in quanto dirette a procurare un diretto vantaggio sul piano dell'acquisizione di maggiori quote di mercato. Sugli aspetti menzionati si veda anche, E. GINEVRA, *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?* in *Riv. Soc.*, 2007, 1244.

ben vedere, di soggetti od enti che seppure astrattamente annoverabili tra quelli menzionati nel comma 376¹⁵, si pongono rispetto alla società in una posizione di assoluta differenza, essendo stakeholder influenti rispetto all'attività di impresa e portatori di un interesse specifico rispetto alle altre categorie menzionate nel comma 376. L'individuazione della distinta categoria degli "altri portatori di interesse" potrebbe trovare giustificazione nella necessità di non interpretare in modo restrittivo l'attività della Società Benefit potendo l'attività di queste ultime essere positivamente rivolta anche a favore di coloro che, con diversi ruoli contribuiscono alla realizzazione della mission in modo trasparente, corretto, sostenibile e realizzabile e dunque, sotto il profilo economico, socialmente utile¹⁶.

La combinazione delle previsioni appena menzionate conduce a ritenere che l'oggetto sociale della Società Benefit assieme all'attività economica tipica svolta dall'impresa debba includere le finalità di beneficio comune indicate specificatamente e non genericamente formulate. Al contempo, per meglio circoscrivere l'oggetto sociale sarebbe opportuno che all'indicazione specifica della finalità di beneficio comune corrisponda la specifica individuazione delle categorie interessate¹⁷, così da fornire completa ed esauriente informazione ai terzi.

Per questi motivi, la legge n. 208/2015 stabilisce che società diverse dalle Società Benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, secondo le disposizioni previste per le modifiche dei patti sociali o dell'atto costitutivo proprie del tipo societario impiegato¹⁸.

La legge precisa infine che le modifiche del contratto sociale e dell'atto costitutivo sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2252, 2300 2436 c.c.¹⁹.

La previsione è indirizzata evidentemente alle società già costituite che intendano perseguire finalità di beneficio comune volendosi giovare nella denominazione dell'acronimo SB o della qualifica di Società Benefit. Essendo concessa tale possibilità, come visto in precedenza, esclusivamente alle società che, in sede di costituzione, indichino nel proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune, il permanente cambiamento della attività nei

¹⁵ I lavoratori sono persone, così come i creditori e i finanziatori possono essere enti.

¹⁶ Ad esempio, per quanto concerne i lavoratori, l'oggetto sociale potrebbe prevedere che l'attività della società potrà essere svolta secondo tecniche e pratiche di sostenibilità ambientale e di tutela dei lavoratori.

¹⁷ Con intento meramente esemplificativo, per quanto attiene alla finalità di beneficio comune rivolta alla categoria delle persone, lo statuto di Nativa s.r.l. Società Benefit, prevede espressamente che *"La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione) come base per la felicità delle persone e ricerca soluzioni che tendano verso la possibilità di soddisfare bisogni umani fondamentali delle persone che siano impattate dalla attività in cui è coinvolta. La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento"* (art. 2, Oggetto).

¹⁸ Comma 379.

¹⁹ E degli artt. 2480 e 2545 – *novies* c.c. che rinviano all'art. 2436 c.c.

termini sopra indicati, necessita della modifica dell'oggetto sociale e dunque di una modifica del contratto sociale o dell'atto costitutivo assunta con le maggioranze e i procedimenti indicati dalle legge²⁰, anche nei casi in cui la società già perseguendo fini ideali intenda darne adeguata pubblicità, assoggettandosi al particolare regime di adempimenti prescritti per realizzare una gestione responsabile, trasparente e sostenibile secondo le previsioni di cui al comma 376.

Occorre mettere comunque in evidenza che tali previsioni non sono cogenti per le società che già realizzano attività di Responsabilità Sociale di Impresa volte per definizione allo sviluppo sostenibile e al perseguimento di interessi di vari stakeholder. In altre parole, queste ultime, qualora non intendano diventare Società Benefit, non sono tenute a modificare i propri statuti per continuare ad esercitare le loro attività di RSI.

Il tenore letterale delle previsioni contenute nel comma 379 e la qualificazione giuridica della Società Benefit, effettuata nel paragrafo 2, non possono far dubitare che l'evoluzione dell'attività della società verso finalità di beneficio comune comportando una modifica dell'oggetto sociale per come è stato descritto, e non anche della causa o dell'elemento organizzativo, non si traduca in alcuna operazione di trasformazione²¹.

Dovranno essere applicate, le tipizzate regole della trasformazione omogenea (progressiva o regressiva) ovvero della trasformazione eterogenea, anche atipica, solo nei casi in cui la previsione dell'ulteriore finalità sociale dell'oggetto sociale sia contestuale alla modifica del tipo societario, della relativa organizzazione e se del caso, dello scopo, propria di qualsiasi operazione di trasformazione.

Resta allora da chiarire se la modifica dell'oggetto sociale possa comportare l'insorgere in capo al socio del diritto di recesso.

La questione andrà differentemente risolta a seconda del caso concreto e del tipo societario impiegato.

Occorre mettere in luce, al riguardo, limitando l'ambito dell'indagine alle Società Benefit che siano state costituite in forma di società di capitali, la differenza tra l'art. 2437 c.c. e l'art. 2473 c.c.²².

Mentre nelle s.p.a., il diritto di recesso è ancorato, tra l'altro, alla modifica della clausola dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società²³,

²⁰ E dunque a seconda dei casi, in base a quanto previsto dall'art. 2252 c.c., dall'art. 2365 c.c., dall'art. 2479 c.c. (queste ultime previsioni valide anche per le società cooperative ex art. 2519 c.c.).

²¹ Sulla trasformazione eterogenea si rinvia a FNC, *Evoluzione dello studio professionale in STP*, a cura di C. Bauco, 15 gennaio 2015.

²² Il recesso da società di persone è disciplinato nell'art. 2285 c.c. Per quanto di nostro interesse andrà valutato se la modifica del contratto sociale nei termini di cui sopra possa rappresentare una giusta causa di recesso, ravvisandosi una modificazione essenziale del contratto sociale.

²³ Cfr. art. 2437 c.c. La disposizione va raffrontata ad esempio con l'ipotesi considerata nell'art. 2361 c.c. dove il legislatore accenna ad operazioni di assunzione di partecipazioni in altre imprese che comportino una sostanziale

nelle s.r.l. si accenna al mero cambiamento dell'oggetto sociale, anche se la stessa disciplina prevede l'ulteriore ipotesi di recesso al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo²⁴.

Ciò dovrebbe implicare l'emersione del diritto di recesso da parte del socio al verificarsi della modifica della clausola dell'oggetto sociale con la previsione di un'ulteriore finalità di beneficio comune estranea all'originaria attività della società, quando l'attività di quest'ultima subisca mutamenti significativi rispetto al progetto imprenditoriale iniziale e rilevanti anche sotto il profilo del rischio dell'investimento²⁵.

Una differente interpretazione della disciplina del recesso del socio di s.r.l. declinata nell'art. 2473 c.c., fondata sulla spiccata vocazione personalistica della s.r.l. e sul ruolo centrale assunto nella gestione dal socio, potrebbe peraltro avallare la tesi per cui nella Società Benefit s.r.l. qualsiasi modifica in grado di alterare le condizioni di rischio della partecipazione potrebbe legittimare il diritto di *exit* del socio²⁶.

4. La gestione della Società Benefit

Da quanto precisato emerge chiaramente che la Società Benefit verrà gestita secondo le regole proprie del tipo societario adottato, opportunamente declinate in funzione delle prescrizioni di cui al comma 380 della legge n. 208/2015.

Resta allora inteso che i tradizionali canoni esplicitati nel codice civile con riferimento alla gestione dell'impresa e precipuamente all'attuazione dell'oggetto sociale devono essere coordinati con le specifiche previsioni delle Società Benefit²⁷.

modifica dell'oggetto sociale e con l'art. 2497 – *quater* dove il recesso del socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere nei casi in cui la società capogruppo abbia deliberato una modifica dell'oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società controllata.

²⁴ Cfr. art. 2473 c.c. Il riferimento alla sostanziale modificazione dell'oggetto sociale per tramite di operazioni differenti dalla modifica della clausola statutaria, ha fatto propendere per una lettura estensiva della previsione recata dall'art. 2437 c.c. in punto di modifica significativa.

²⁵ Come accennato nel testo, per quanto concerne la s.p.a. società benefit, l'art. 2437 c.c. prevede come causa legale e inderogabile di recesso la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale. La dottrina prevalente mettendo in risalto la formulazione letterale della disposizione che accenna al significativo cambiamento dell'attività sociale, ritiene che il diritto di *exit* emerga quando l'intervento sulla clausola dell'oggetto sociale sia tale da snaturare, *recte* mutare sensibilmente e radicalmente l'attività della società; tra gli altri, G. MUCCIARELLI, *Profili dell'oggetto sociale nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso*, Milano, 2006, 1, 322; per il recesso del socio di s.r.l., O CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato Cottino*, V, Padova, 2007, 158, nt. 5.

²⁶ Per la differenza tra le discipline sul recesso, G. ZANARONE, *Sub art. 2473, Recesso del socio*, in *Della società a responsabilità limitata*, Tomo primo, artt. 2462 - 2474, in *Commentario, Schlesinger – Busnelli*, Milano, 2010, 789.

²⁷ Si consideri la regola di cui all'art. 2380 – *bis* c.c. in base alla quale la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Più partitamente, il comma 380 dell'art. 1 della citata legge n.208/2015 stabilisce che la gestione della Società Benefit debba perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli riconducibili al corretto perseguimento degli obblighi statuari e degli obblighi legali e coincidenti con il bilanciamento dell'interesse dei soci, del perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi della categorie di cui al comma 376 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse²⁸).

Si tratta a ben vedere di obblighi direttamente riconducibili alla tipicità dell'oggetto sociale della Società Benefit, peraltro formulato dalla legge con formule generali, che, se per un verso circoscrivono le modalità di attuazione dello stesso oggetto sociale, per altro verso non fissano rigidi paletti. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, infatti, gli amministratori possono derogare ai criteri di massimizzazione del profitto e dell'incremento della partecipazione sociale, per conseguire lo scopo aggiuntivo, rappresentato dal beneficio comune²⁹, ferma restando la piena autonomia e la discrezionalità nella scelte di gestione. Nell'amministrare la Società Benefit s.p.a. gli amministratori saranno tenuti ad adottare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze anche con riferimento al beneficio comune, il che comporta che gli amministratori "*... prendano in considerazione l'impatto delle loro decisioni nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, oltre che sul valore per gli azionisti e agiscano con una maggiore trasparenza verso i soggetti terzi...*"³⁰. Stessi obblighi ricadranno sugli amministratori di Società benefit s.r.l. tenuti ai sensi dell'art. 2476 c.c. all'osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, ovvero degli amministratori di Società Benefit costituite ricorrendo ad uno dei tipi delle società di persone tenuti ai sensi dell'art. 2260 c.c. alla diligenza del mandatario.

Ne discende pertanto che la corretta attività di gestione della società debba (anche) necessariamente esplicarsi in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse, oltre che dei soci. Ne discende ulteriormente che il tradizionale canone della diligenza "qualificata" di cui all'art. 2392 c.c., ovvero della diligenza impiegata nella gestione *ex art.* 2476 c.c.³¹, ovvero il canone della diligenza del buon padre di famiglia,

²⁸ Intendendosi per tali, come si esprime il comma 378, il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

²⁹ Cfr. Relazione illustrativa del Disegno di legge AS n. 1882.

³⁰ Così testualmente la Relazione illustrativa al disegno di legge AS n. 1882.

³¹ È discussa la valenza del mancato richiamo alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze degli amministratori nell'art. 2476 c.c. relativamente al regime di responsabilità degli amministratori di s.r.l. Secondo una parte della dottrina il criterio di valutazione della responsabilità degli amministratori adottato nella s.p.a. avrebbe portata generale e dunque risulterebbe applicabile anche nelle s.r.l. e, forse, anche nella società di persone, basandosi su parametri oggettivamente valutabili (natura dell'incarico e specifiche

debba essere necessariamente valutato anche alla luce delle finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale dilatandosi, in tal modo, l'ambito delle competenze gestorie e delle correlate responsabilità³².

Al riguardo va precisato che il beneficio comune viene qualificato dalla legge come il perseguimento nell'esercizio dell'attività economica della Società Benefit di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie summenzionate. Ne discende il corollario che gli amministratori devono gestire la Società Benefit perseguendo o un effetto positivo ovvero riducendo effetti negativi per le categorie dei soggetti rispetto ai quali l'attività (istituzionale) della società può avere impatto e perseguire al contempo l'attività economica tipica. Il bilanciamento tra interessi sottesi – vale a dire tra massimizzazione del profitto e perseguimento delle finalità di beneficio comune – è diretta conseguenza della formulazione dell'oggetto sociale della Società benefit che identifica l'attività complessa dell'ente e deve essere realizzato dagli amministratori conformemente a quanto previsto dallo statuto. Ciò implica per gli amministratori ampia discrezionalità circa le modalità da seguire nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nella valutazione, se del caso, degli interessi da sacrificare o da far prevalere anche con riferimento alle categorie dei soggetti individuati. Allo stesso modo, nei casi in cui l'oggetto sociale contenga più attività di beneficio comune spetterà agli amministratori la valutazione circa quelle perseguibili e quelle eventualmente sacrificabili o comunque l'individuazione di priorità nelle azioni da intraprendere³³.

5. Il responsabile

Il comma 380 precisa anche che la Società Benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di

competenze degli amministratori) e in quanto tali applicabili in ogni modello societario e adattabili a qualsiasi dimensione e carattere assunto dall'impresa. In tal senso O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato Cottino*, Milano, 2007, 249; secondo altra dottrina, la stesa formulazione dell'art. 2476 c.c. e l'intera disciplina della amministrazione della s.r.l. ricomprende le possibilità di oscillare tra modello in buona parte corrispondente a quello della s.p.a. e un modello che richiama tecniche operative delle società di persone, consentendo di declinare il regime di responsabilità diversamente a seconda del caso concreto e in base alle previsioni dettate per la s.p.a. o alle previsioni dettate nell'art. 2260 c.c. per le società di persone, in considerazione dell'effettiva organizzazione di cui la società è stata dotata; in termini, C. ANGELICI, *Diligentia quam suis e business judgment rule*, in *Attività e organizzazione, studi di diritto delle società*, Torino, 2007, 285. Per G. ZANARONE, Sub art. 2476, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Della società a responsabilità limitata*, cit., tomo secondo, 1059, i doveri degli amministratori di s.r.l. sono riconducibili nell'ambito del rapporto contrattuale concluso con la società e in quanto obbligazioni dunque ascrivibili alla categoria di cui all'art. 1176 c.c.

³² Si pone pertanto la questione dell'emersione nei confronti dei portatori di interesse di una responsabilità da contatto sociale o da affidamento, se del caso anche ex art. 2395 c.c., ovvero della responsabilità aquiliana.

³³ In tal senso anche G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium Iuris*, 2016, 727, nt. 45.

ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Molteplici sono gli aspetti di interesse che la previsione contenuta nel comma 380 reca.

In primis, occorre soffermarsi sulle modalità di designazione del soggetto o dei soggetti responsabili. Tali modalità sono per espressa previsione della legge quelle del tipo societario prescelto e dunque l'individuazione del responsabile a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune seguirà le regole proprie del tipo societario concretamente impiegato e le previsioni dell'atto costitutivo. Per quanto concerne l'organo competente alla nomina del responsabile, pur in presenza di una formulazione generica, le previsioni contenute nel successivo comma 381, potrebbero far propendere per il riconoscimento in capo agli amministratori di questo obbligo. La legge chiarisce, infatti, che l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, facendo emergere, pertanto, l'ulteriore dovere (imposto dalla legge e relativo all'individuazione di un responsabile da parte della società) a cui gli amministratori devono uniformarsi.

Quanto ai requisiti soggettivi di questo responsabile, non si rinvencono indicazioni normative. La legge, poi, non chiarisce se il responsabile sia una (nuova) figura interna all'organizzazione. Da escludersi, considerata la formulazione letterale e la *ratio* posta alla base delle previsioni sul soggetto responsabile di cui al comma 380, che si tratti di uno specifico nuovo organo della Società Benefit.

Ne consegue che il responsabile o i responsabili, laddove la società opti per una composizione collegiale, possano coincidere con funzioni preesistenti all'interno dell'organizzazione societaria ovvero con soggetti esterni alla società, dotati di particolari competenze e all'occorrenza di specifica professionalità³⁴. Tali competenze e professionalità, si intende, muteranno al mutare dei compiti attribuiti nell'atto costitutivo al responsabile.

Al riguardo e passando all'aspetto relativo al contenuto dell'incarico conferito al soggetto responsabile, trattandosi di funzioni e compiti genericamente descritti dalla legge in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al comma 380³⁵, spetterà alla società delimitarne gli ambiti, vuoi attribuendo al responsabile precisi compiti di monitoraggio sull'attività degli amministratori in relazione al perseguimento delle finalità di beneficio comune, vuoi

³⁴ L'individuazione di funzioni interne di diretta emanazione dell'organo di amministrazione o l'attribuzione di delega specifica ad uno dei componenti del CdA è all'evidenza operazione praticabile nelle società maggiormente strutturate, quale derivazione dell'adozione di un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Diversamente nelle realtà minori, frequentemente caratterizzate dalla presenza di un amministratore unico, la scelta del responsabile potrebbe ricadere su professionisti iscritti ad Albi in possesso di specifiche competenze e di adeguata esperienza nell'ambito dell'attività caratterizzante lo scopo aggiuntivo, del beneficio comune, descritto nell'oggetto sociale.

³⁵ Così testualmente il comma 380.

declinando i compiti come attività di supporto agli amministratori stessi nel perseguimento della finalità di beneficio comune, nel rispetto del bilanciamento degli interessi contrapposti e tutelati dallo stesso comma 380³⁶.

La formulazione letterale del comma 380, sembra evocare un'attività destinata alla concreta realizzazione delle finalità di beneficio comune e/o a quest'ultima prodromica, e fa dubitare dell'opportunità di prevedere una clausola statutaria che attribuisca nelle Società benefit di capitali le funzioni e i compiti del responsabile al collegio sindacale (o al sindaco unico di s.r.l.). Del resto quest'ultimo organo è deputato a vigilare in base alle generali regole di cui all'art. 2403 c.c., tra l'altro, che la società abbia individuato il responsabile e che l'attività di quest'ultimo e quella degli amministratori siano dirette al perseguimento della finalità di beneficio comune previsto nell'oggetto sociale nel rispetto dei criteri di gestione espressamente individuati dalla legge³⁷.

Essendo allora il responsabile un soggetto nominato per coadiuvare l'organo di amministrazione di qualsiasi Società Benefit, potrebbe essere opportuno designare un consulente, ovvero un professionista esterno, ovviamente in possesso di specifiche competenze in relazione alla materia della responsabilità sociale d'impresa rinvenibile dall'oggetto sociale.

6. La relazione

Il comma 382 della legge n. 208/2015 prevede che in ossequio al criterio generale della gestione trasparente della Società Benefit e ai fini di cui ai commi 376 – 384, la società medesima è tenuta a redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio. La relazione, come anche si evince dalla lett. a) del comma 382, è redatta dagli amministratori e si aggiunge o integra quella sulla gestione *ex art.* 2428 c.c. Nelle società di capitali e nelle società cooperative la relazione viene comunicata con il bilancio al collegio sindacale se nominato e all'incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per l'approvazione e deve restare depositata presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne

³⁶ Si potrebbe trattare di una nuova figura aziendale sulla quale andranno effettuate ulteriori riflessioni per descriverne compiti e responsabilità.

³⁷ Quelli che originano dalla combinazione dei commi 376 – 380 della legge n. 208/2015. Del pari, restando fedeli al dato letterale, sembra da escludersi che le funzioni del responsabile possano essere attribuite all'OdV. Del resto è solo il caso di mettere in evidenza che già il legislatore del d.lgs. n. 231/2001 (art. 6) ha precisato come i ben differenti e rilevanti compiti dell'OdV, negli enti di piccole dimensioni, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

visione³⁸.

Da quanto sopra, anche in assenza di ulteriori precisazioni da parte della legge n. 208/2015, nelle società in cui sia nominato un organo di controllo, il contenuto di questa relazione annuale particolareggiata, sarà oggetto di esame da parte del collegio sindacale, o del sindaco unico di s.r.l., ai fini dell'emissione della relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c.³⁹.

La relazione annuale particolareggiata ha contenuti precisati dalla legge⁴⁰. Essa infatti deve includere:

- i) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato⁴¹; previsione questa ultima che può rappresentare una attenuante nella valutazione della condotta illecita per non aver perseguito le finalità di beneficio comma sanzionabile dall'AGCM ai sensi del comma 384⁴²;
- ii) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno in conformità alle caratteristiche descritte nell'allegato 4 della legge n. 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 della stessa legge;
- iii) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

A ben vedere, il precedente della relazione particolareggiata prevista nel comma 382 può rinvenirsi, ancorché con dovute differenze, nell'art. 2545 c.c. che impone agli amministratori e ai sindaci, delle società cooperative, nelle relazioni annuali redatte ai sensi dell'art. 2428 c.c. e dell'art. 2429 c.c. di indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione menzionata nel comma 382 della legge n. 208/2015 ha come obiettivo, tra l'altro, la disclosure sull'attività di amministrazione specificatamente destinata alla realizzazione del beneficio comune compiuta durante l'esercizio, così come quella ex art. 2545 c.c., ha quale obiettivo la disclosure degli

³⁸ Occorre precisare che le previsioni recate dal comma 382 e 383 trovano applicazione per le società benefit qualsiasi sia il tipo societario adottato. Ciò significa che anche le società che siano costituite secondo uno dei tipi delle società personali – tenute sempre alla redazione del bilancio civilistico – o del rendiconto - pur senza l'obbligo della approvazione e del deposito (cfr. artt.2262, 2302, 2320, 2321 c.c.) - sono obbligate agli adempimenti ivi descritti e dunque sia all'allegazione della relazione al bilancio medesimo, sia alla pubblicazione della relazione sul sito internet della società, se esistente. A questi fini non sembrano rilevare in alcun modo previsioni di tipo tributario che consentono semplificazioni nella tenuta delle scritture contabili o nella redazione dei bilanci.

³⁹ E dell'art. 153 TUF trattandosi di società quotate.

⁴⁰ Per gli enti ricadenti sotto l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 254/2016, si ritiene opportuno un coordinamento con le previsioni ivi previste in materia di rendicontazione non finanziaria.

⁴¹ Trattasi di previsione che si ricollega, ancorché in modo indiretto mettendo in evidenza la concreta modalità di svolgimento dell'attività, al contenuto dell'oggetto sociale.

⁴² Ai sensi del comma 384, infatti, la Società Benefit che non persegua le finalità di beneficio comune indicate e pubblicizzate nello statuto è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice al consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005.

amministratori circa i criteri di gestione seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico. Come accennato, il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune desumibile dai contenuti della relazione può provocare l'intervento dell'Autorità garante ai sensi del comma 384 della legge n. 208/2015.

Nello specifico, al fine dell'effettiva realizzazione delle accennate esigenze di trasparenza nella gestione e di correlata informazione al pubblico circa il perseguimento degli obiettivi di beneficio comune, la relazione annuale, anche se inserita come specifica sezione della relazione sulla gestione, è pubblicata (almeno) sul sito internet se esistente. Non sono precluse ulteriori forme di pubblicità. Il comma 383 prevede inoltre che, a tutela dei soggetti beneficiari, possono essere omessi taluni dati finanziari della relazione.

7. Società Benefit, Startup Innovative e PMI Innovative

In un precedente lavoro⁴³ abbiamo evidenziato i molti punti di contatto fra le Startup Innovative a Vocazione Sociale (S.I.aV.S.) e le Società Benefit.

Non pare, dunque, un caso se vi sono Startup Innovative e Startup Innovative a Vocazione Sociale che si sono qualificate come Società Benefit⁴⁴, così come altre⁴⁵ che hanno acquisito la certificazione B-Corp senza essere ancora Società Benefit.

Al tale ultimo riguardo giova ricordare, come già ampiamente evidenziato in altro lavoro⁴⁶, che l'ottenimento della certificazione B-Corp è cosa diversa dall'acquisizione dello status giuridico di Società Benefit; tuttavia è importante sottolineare che, per mantenere detta certificazione, le società certificate devono "strutturarsi" come Società Benefit, adeguando il proprio statuto sociale, entro due anni dalla data di prima certificazione.

Da tale situazione si possono trarre delle conclusioni: scegliere di diventare "Start-up Innovative Società Benefit" consente di godere anche dei vantaggi riconosciuti a tali realtà.

In questa sede, per provare a comprendere meglio queste opportunità, si approfondiranno alcune interrelazioni, con riferimento in particolare alle società a responsabilità limitata, fra la normativa sulle Startup Innovative e quella sulle Società Benefit. Il tutto, tralasciando gli aspetti connessi alle opportunità di natura fiscale per l'approfondimento delle quali si rimanda al precedente lavoro citato in apertura⁴⁷⁴⁸.

⁴³ FNC, *Le Società Benefit (Parte II) In requiem alle imprese sociali*, a cura di G. Castellani, D. De Rossi. L. Magrassi, 31 luglio 2016.

⁴⁴ Ad esempio D-Orbit srl, Croqer Italia srl SB, Marioway srl SB, Youmax società coop. SB, Artes srl sb, Radici srl SB, Firstfloor srl SB, Greenapes srl SB e RPX Partners srls SB.

⁴⁵ Ad esempio Right Hub srl.

⁴⁶ FNC, *Le Società Benefit*, a cura di Castellani G., De Rossi D., Rampa A. cit.

⁴⁷ FNC, *Le Società Benefit (Parte II) In requiem alle imprese sociali*, cit.

⁴⁸ Al riguardo si evidenzia, che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. Legge di Stabilità 2017 (ad essa rimandando anche per le ulteriori novità ivi previste) ha innalzato, con il comma 66 e a decorrere dal 2017, al 30% l'aliquota

Si è potuto osservare che l'intenzione del legislatore, con la qualificazione delle Società Benefit, è stata quella di consentire ⁴⁹ *“la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”*.

Le Start-up Innovative, a loro volta, sono state introdotte con il d.l. n. 179/2012, noto anche come “Decreto Crescita 2.0” con l'obiettivo di ⁵⁰*“favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile”* e di *“contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero”*.

I collegamenti fra Start-up Innovative e Società Benefit, sulla base delle peculiarità della normativa di quest'ultimo istituto già ampiamente illustrate in precedenza, sono forti ed evidenti e, quindi, i due istituti devono essere analizzati congiuntamente al fine di poterne sfruttare appieno le potenzialità; per fare ciò è opportuno effettuare una ricognizione dei requisiti costitutivi delle Start-up previsti all'art. 25 del citato d.l. n. 179/2012.

La Start-up Innovativa:

1. si può costituire sotto forma di società di capitali o cooperativa e non può essere quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
2. se è già costituita, non deve esistere da più di sessanta mesi;
3. deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
4. non deve avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua superiore a 5 milioni di euro;
5. non può distribuire utili e, se preesistente, non ha distribuito utili;

di agevolazione per gli investimenti nel capitale sociale di una o più start up innovative. Dette modifiche delle misure agevolative in questione sono, tuttavia, subordinate alla autorizzazione della Commissione europea da richiedersi a cura del Ministero dello sviluppo economico.

⁴⁹ Relazione illustrativa del disegno di legge contenente “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”.

⁵⁰ Art. 25 d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012.

6. deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico⁵¹;
7. non può derivare in conseguenza di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
8. deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; in tale computo non si considerano le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;
 - b) oppure deve impiegare, quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - i. almeno un terzo della forza lavoro complessiva che sia in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, oppure che sia in possesso di laurea e che abbia svolto, per almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
 - ii. ovvero almeno due terzi della forza lavoro complessiva che sia in possesso di laurea magistrale.
 - c) oppure deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore e purché tali brevetti siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Quelli sopra indicati rappresentano i requisiti per la costituzione di una di Start-up Innovativa e per il mantenimento del relativo *status* nel tempo e danno accesso ad alcune interessanti, a livello pratico-operativo, specificità.

Iniziamo con le deroghe in tema di "riduzione del capitale per perdite". Il legislatore delle Start-up Innovative ha voluto, in qualche modo, allentare il rigido principio dell'integrità del capitale sociale, in presenza di perdite e ciò al fine di dare la possibilità di gestire, con una minore apprensione, l'emergere di un risultato negativo di esercizio che, appunto in fase iniziale, è normalmente condizionato da una rilevante presenza di costi rispetto ai ricavi.

Per le Start-up Innovative:

⁵¹ Si precisa che si considerano Start-up Innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche e Start-up Innovative a Vocazione Sociale (S.I.aV.S.) le società che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (per un approfondimento sulle S.I.aV.S. cfr. lavoro citato in apertura).

1. in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt.2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, c.c., è posticipato al secondo esercizio successivo⁵²;
2. in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale, che riducano lo stesso al di sotto del limite legale (ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c.), l'assemblea che deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo⁵³. Di particolare rilevanza, per l'elasticità di gestione operativa che consente, anche la previsione in base alla quale⁵⁴, fino alla chiusura di tale esercizio, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* c.c.

Appare evidente che tali norme rappresentano un'importante agevolazione usufruibile anche da una Società Benefit che, in possesso dei requisiti per essere una Start-up Innovativa, decida di rispettare la relativa normativa di riferimento. È pur vero che si tratta di una "concessione" che può presentare delle criticità a ragione del fatto che l'integrità del capitale sociale rappresenta una garanzia per i creditori, tenendo conto soprattutto che, come vedremo, le Start-up Innovative hanno addirittura accesso al pubblico risparmio attraverso sistemi di crowdfunding.

Di qui, sicuramente, la necessità di implementare adeguati sistemi di controllo al fine di monitorare, con ancor maggior attenzione di quella "ordinaria", la sussistenza dei criteri di continuità aziendale.

Proseguendo nell'analisi delle opportunità che una Società Benefit potrebbe sfruttare qualora avesse i requisiti per configurarsi come Start-up Innovativa, analizziamo ora la possibilità che la Start-up Innovativa, avente forma di s.r.l., ha di creare categorie particolari di quote.

Si possono cioè creare categorie di quote, che:

- sono fornite di diritti diversi da quelle ordinarie in termini di privilegi di natura amministrativa e patrimoniale in quanto⁵⁵, nei limiti imposti dalla legge, è liberamente possibile determinare i diritti riconosciuti alle varie categorie di quote anche in deroga a quanto previsto dall'art.2468, commi secondo e terzo, c.c.;

⁵² Art. 26, 1 comma, d.l. n. 179/2012.

⁵³ Art. 26, 1 comma, d.l. n. 179/2012.

⁵⁴ Art. 26, 1 comma, d.l. n. 179/2012.

⁵⁵ Art. 26, 2 comma, d.l. n. 179/2012.

- non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione o, ancora, che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni⁵⁶.

Anche tali opportunità possono essere utilmente sfruttate, nel perimetro normativo previsto per le Società Benefit, lasciando spazio alla capacità dell'imprenditore di strutturare la propria impresa for-benefit nella maniera migliore per il perseguimento dei fini sociali; è intuitivo infatti che, per esempio, la previsione di quote che attribuiscano una maggiore remunerazione a fronte della mancanza del diritto di voto relativo, potrebbe incentivare, parimenti a quanto accade per le s.p.a., l'investimento di quei soggetti che non desiderano essere coinvolti nella gestione sociale⁵⁷.

Risulta sicuramente interessante anche l'opportunità che le quote, aventi le caratteristiche di cui sopra, continuino ad avere esistenza giuridica ed ultrattività, con tutti i limiti e/o privilegi ad essi assegnati, anche allo scadere dei requisiti per il riconoscimento dello status di Start-up Innovativa e ciò in quanto, per espressa previsione normativa⁵⁸, le clausole inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

Altra opportunità interessante sfruttabile da una Società Benefit Start-up Innovativa, costituita in forma di s.r.l., è legata al fatto che le quote di partecipazione, in deroga al divieto di offerta al pubblico di quote sociale ai sensi dell'art. 2468, 1 comma, c.c., possono costituire oggetto di offerta al pubblico⁵⁹, anche attraverso apposite piattaforme⁶⁰ (portali) online che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese quelle a vocazione sociale.

Questo è un aspetto importante che ha contrassegnato, al momento della sua previsione normativa all'interno del citato "Decreto Crescita 2.0", sia l'ampliamento delle possibilità di accesso alle fonti di finanziamento attraverso la collocazione di titoli di capitale di rischio, sia quello dei relativi canali di raccolta.

In particolare è stata prevista la possibilità di offrire, anche tramite canali web e quindi ad una platea di investitori potenzialmente molto ampia (da qui il termine crowdfunding), i prodotti finanziari delle Start-up Innovative con lo scopo di finanziare in maniera alternativa il loro progetto imprenditoriale.

⁵⁶ Art. 26, 3 comma, d.l. n. 179/2012.

⁵⁷ Beninteso che una eventuale previsione di privilegio in tema di distribuzione di dividendi, per non andare in contrasto con il divieto di distribuzione, deve decorrere a partire dal quinquennio di acquisizione dello status di Start-up Innovative.

⁵⁸ Art. 31, 4 comma, d.l. n. 179/2012.

⁵⁹ Art. 26, comma 5, d.l. n. 179/2012.

⁶⁰ Art. 30, comma 1, d.l. n. 179/2012.

Tale specifica agevolazione, se vogliamo, è stata superata con l'introduzione⁶¹, con la Legge di Stabilità 2017, della possibilità di accedere, anche da parte di tutte le Piccole e Medie Imprese (quindi non solo alle Start-up Innovative e Pmi Innovative), ai suddetti portali di equity crowdfunding.

Di interesse anche l'opportunità di prevedere⁶², a seguito dell'apporto da parte dei soci o di soggetti terzi come anche i fornitori di opera o di servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso però il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c.

L'economia del presente lavoro non consente, né si prefigge, di sviluppare compiutamente tutti gli ambiti cui le Società Benefit potrebbero, utilmente, guardare e rinvia alla curiosità del lettore per gli ulteriori approfondimenti. Si sottolineano comunque, oltre agli incentivi fiscali già illustrati nel citato altro lavoro e tenuto conto delle novità previste dalla Legge di Stabilità 2017⁶³, le seguenti agevolazioni⁶⁴:

- l'esonero da diritti camerali e imposte di bollo;
- la deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistemica;
- una disciplina in materia di lavoro tagliata su misura e con possibilità di remunerare il personale in modo flessibile, anche, attraverso strumenti di partecipazione al capitale (come le stock option);
- l'introduzione di percorsi semplificati per la composizione e gestione della crisi di impresa attraverso la previsione della esclusione della procedura di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa e consentendo, quindi, l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento.

È tuttavia opportuno, per completezza di informazione, dare un breve spazio anche all'introduzione della nozione di PMI Innovativa, avvenuta con il d.l. n. 3 del 24 gennaio 2015; a tali imprese viene estesa la maggior parte delle misure agevolative previste a favore delle Start-up Innovative e, di conseguenza, l'interesse nei loro confronti, da parte di una Società Benefit, si può alimentare, sostanzialmente, delle stesse opportunità innanzi illustrate.

Anche la PMI Innovativa ha dei requisiti che devono essere rispettati al fine di essere qualificate tali e, in particolare⁶⁵:

1. deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

⁶¹ Per approfondimenti vedere Legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 70.

⁶² Art. 26, comma 7, d.l. n. 179/2012.

⁶³ Ved. nt. 43.

⁶⁴ Art. 26, 27 e 31 d.l. n. 179/2012.

⁶⁵ Art. 4, comma 1, lett. a), d.l. n. 3/2015.

2. deve avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
3. non deve possedere azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
4. non deve essere iscritta al registro speciale previsto e dedicato alle Start-up Innovative tenuto presso il Registro delle Imprese competente;
5. deve possedere almeno due dei seguenti requisiti:
 - a) un volume di spesa in ricerca e sviluppo uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
 - b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

Alla PMI Innovativa per come sopra inquadrata sono state estese, fra le altre⁶⁶:

1. le agevolazioni previste in tema di riduzione del capitale per perdite;
2. la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e di determinare il contenuto delle varie categorie;
3. la possibilità di creare categorie di quote anche prive del diritto di voto o che attribuiscono diritti di voto non proporzionali alla partecipazione o, ancora, che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
4. la possibilità di offrire al pubblico prodotti finanziari anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
5. l'opportunità che siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi da assegnare a soci o terzi che abbiano eseguito determinati apporti anche di opera o di servizi.

In conclusione del presente lavoro si desidera porre l'attenzione sull'apposito meccanismo pubblicitario previsto tanto per le Start-up Innovative, quanto per le PMI Innovative.

⁶⁶ Per maggior completezza ed approfondimento si rimanda all'art. 4 d.l. n. 3/2015.

È stata infatti disposta l'istituzione⁶⁷, da parte delle Camere di Commercio, di un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese alla quale tali società si devono iscrivere; tale iscrizione è, peraltro, autonoma ed aggiuntiva rispetto all'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

L'iscrizione al Registro, seppure necessaria al fine di poter beneficiare della disciplina di favore prevista per le due tipologie di impresa, assolve anche al primario compito di condividere e rendere trasparenti, nonché agevolmente fruibili, una serie di informazioni che qualificano ed individuano le Start-up Innovative e le PMI Innovative.

Tali informazioni sono abbastanza pervasive in quanto consentono la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle seguenti informazioni con riferimento alle:

1. Start-up Innovative⁶⁸: anagrafica, attività svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio, rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
2. PMI Innovative⁶⁹: anagrafica, attività svolta, soci fondatori e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto, sito internet, rapporti con gli altri attori della filiera.

La previsione del Registro può, quindi, contribuire ad aiutare i vari stakeholder (fornitori, finanziatori etc.) a creare e consolidare un rapporto di fiducia nei confronti delle imprese iscritte e a realizzare anche un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, alle collaborazioni ed alle relazioni commerciali.

Per gli stessi motivi potrebbe essere positivamente salutata anche l'introduzione di un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese per consentire, anche alle Società Benefit, di avere una propria "carta di identità".

Pur con le precisazioni sopra effettuate circa la qualificazione giuridica della Società Benefit, tale iscrizione nella sezione speciale del registro non sarebbe una duplicazione di quella effettuata nella sezione ordinaria (non lo è nemmeno per le Start-up Innovative e per le PMI Innovative), ma potrebbe rappresentare un utile filtro per distinguere con immediatezza le Società Benefit da tutte le altre società. Si tratterebbe allora di mera pubblicità-notizia che consentirebbe anche di eliminare, fin dall'origine, la possibile confusione che si potrebbe venire a creare qualora nella denominazione sociale di una società fosse indicata, per un qualsivoglia motivo, l'abbreviazione "SB". Aspetto questo, della possibile confusione, che si è venuto concretamente a creare con riferimento ad alcune imprese, iscritte al Registro Imprese, che sono state analizzate a fine di ricerca per la stesura del presente lavoro.

Inoltre si consentirebbe di dare un'immediata visibilità, auspicabilmente gratuita per i fruitori del servizio, alle Società Benefit e, sulla base delle informazioni che potrebbero venire inserite,

⁶⁷ Art. 25, comma 8, d.l. n. 179/2012 e art. 4, comma 2, d.l. n. 3/2015.

⁶⁸ Art. 25, comma 10, d.l. n. 179/2012.

⁶⁹ Art. 4, comma 2, d.l. n. 3/2015.

di esaltare la funzione espressiva che la legge istitutiva ha voluto riconoscere e potenziare: superare l'approccio classico del fare impresa⁷⁰ introducendo, per tramite della novità delle Società Benefit "un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale".

⁷⁰ Relazione illustrativa del disegno di legge contenente "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune".